

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 20 gennaio 2012, n. 020/Pres.

Regolamento per il finanziamento delle attività istituzionali⁽¹⁾ nei settori individuali dai⁽¹⁾ titoli II e III della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68 (Interventi regionali per lo sviluppo e la diffusione delle attività culturali).

(1) Parole sostituite da art. 2, c. 1, DPRReg. 28/12/2012, n. 0276/Pres. (B.U.R. 9/1/2013, n. 2).

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Finalità
- Art. 2 Soggetti beneficiari
- Art. 3 Iniziative finanziabili

CAPO II
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

- Art. 4 Modalità di presentazione delle domande
- Art. 5 Comunicazione dell'avvio del procedimento
- Art. 6 Termine

CAPO III
ISTRUTTORIA

- Art. 7 Istruttoria delle domande di contributo
- Art. 8 Esclusioni
- Art. 9 Verifica dei requisiti di ammissibilità
- Art. 10 Determinazione della spesa ammissibile
- Art. 11 Criteri di valutazione
- Art. 12 Indicatori di valutazione
- Art. 13 Misura del finanziamento regionale
- Art. 14 Assegnazione del contributo

CAPO IV
CONCESSIONE, EROGAZIONE E RENDICONTAZIONE DEL CONTRIBUTO

- Art. 15 Concessione del contributo
- Art. 16 Erogazione del contributo concesso
- Art. 17 Rendicontazione del contributo
- Art. 18 Controlli, sospensione e restituzione degli importi erogati

- Art. 19 Rinvio
- Art. 20 Abrogazione
- Art. 21 Norme transitorie
- Art. 22 Entrata in vigore

Allegato A Elenco degli indicatori
Allegato B Misura del finanziamento

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 *(Finalità)*

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 30, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), definisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 5 comma 62 della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (legge finanziaria 2005) nell'ambito dei settori individuati dai Titoli II e III della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68 (Interventi regionali per lo sviluppo e la diffusione delle attività culturali).⁽¹⁾

(1) Comma sostituito da art. 3, c. 1, DPR n. 28/12/2012, n. 0276/Pres. (B.U.R. 9/1/2013, n. 2).

Art. 2 *(Soggetti beneficiari)*

1. Accedono ai contributi di cui al presente regolamento associazioni ed enti privati senza fine di lucro operanti nel Friuli Venezia Giulia in modo stabile e continuativo da almeno un triennio, nei settori specificati all'articolo 3.

Art. 3 *(Iniziativa finanziabili)*

1. I soggetti di cui all'articolo 2 chiedono il sostegno regionale per il finanziamento della propria attività istituzionale nei settori della musica, della danza, del teatro e dello spettacolo dal vivo, nonché nelle discipline umanistiche, scientifiche, artistiche e delle scienze sociali.

CAPO II PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Art. 4

(Modalità di presentazione delle domande)

1. I soggetti di cui all'articolo 2 presentano, con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo, apposita domanda, sottoscritta dal legale rappresentante, alla struttura regionale competente in materia di attività culturali in conformità al modello approvato con decreto del direttore centrale competente in materia di cultura, entro il termine stabilito dall'articolo 6, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 6, commi 2 e 3⁽¹⁾, della legge regionale 7/2000. E' obbligatoria la compilazione e la trasmissione on line del modello di domanda, debitamente compilato, nel caso in cui tale modalità sia operativa sul sito regionale.

2. Le domande che pervengono oltre al termine di cui all'articolo 6 non sono prese in considerazione e vengono archiviate.

3. La domanda di contributo è corredata della seguente documentazione:

- a) atto costitutivo e statuto in copia;
- b) composizione degli organi sociali;
- b bis) contratto registrato di proprietà, locazione o comodato, comprovante la disponibilità di una sede, in copia, ovvero dichiarazione dell'ente pubblico di messa a disposizione di locali per lo svolgimento dell'attività del soggetto^{(2),(3)}
- c) relazione riepilogativa sull'attività svolta nell'esercizio precedente a quello di riferimento;
- d) verbale dell'assemblea dei soci di approvazione del bilancio consuntivo (anche in forma di estratto), i cui dati sono riportati nell'istanza;
- e) programma e calendario dell'attività, per la quale viene richiesto il contributo;
- f) verbale dell'assemblea dei soci di approvazione del bilancio preventivo (anche in forma di estratto), i cui dati sono riportati nell'istanza.

4. Le domande non redatte conformemente al modello approvato di cui al comma 1, ovvero prive della documentazione di cui al comma 3, non sono prese in considerazione e vengono archiviate.

(1) Parole sostituite da art. 2, c. 1, lett. a), DPRReg. 5/8/2013, n. 0143/Pres. (B.U.R. 21/8/2013, n. 34).

(2) Parole aggiunte da art. 2, c. 1, lett. b), DPRReg. 5/8/2013, n. 0143/Pres. (B.U.R. 21/8/2013, n. 34).

(3) Lettera aggiunta da art. 4, c. 1, DPRReg. 28/12/2012, n. 0276/Pres. (B.U.R. 9/1/2013, n. 2).

Art. 5

(Comunicazione dell'avvio del procedimento)

1. La comunicazione di avvio del procedimento di cui all'articolo 14 della legge regionale 7/2000, è effettuata mediante avviso sul sito web istituzionale.

Art. 6

(Termine)

1. Le domande sono presentate entro il 31 gennaio.

2. Il termine entro il quale si conclude il procedimento è stabilito in 180 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1.

CAPO III ISTRUTTORIA

Art. 7

(Istruttoria delle domande di contributo)

1. Sono ammesse all'istruttoria le domande di contributo redatte in conformità al modello di cui all'articolo 4 comma 1, pervenute entro il termine di cui all'articolo 6 e corredate della documentazione indicata all'articolo 4 comma 3.

2. L'istruttoria delle domande regolarmente pervenute si articola nelle seguenti fasi:

- a) accertamento del rispetto dei requisiti di ammissibilità;
- b) determinazione, per ciascuna delle domande in possesso dei requisiti di cui alla lett. a), della spesa ammissibile a contributo;
- c) valutazione del comitato consultivo per la programmazione degli interventi finanziari di settore e la valutazione tecnica di qualità degli stessi, di cui all'articolo 6, comma 159, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), il quale attribuisce a ciascuna domanda esaminata il punteggio conseguito, in applicazione di quanto previsto agli articoli 11 e 12 del presente regolamento;
- d) parere della Commissione regionale per la cultura di cui alla legge regionale 68/1981, qualora costituita.

Art 8

(Esclusioni)

1. Sono causa di esclusione dagli interventi contributivi disciplinati dal presente regolamento:

- a) l'assenza dei requisiti di ammissibilità;
- b) iniziative finalizzate alla valorizzazione della cultura friulana e slovena, in quanto oggetto di specifiche norme di settore;
- c) fonti di finanziamento al netto del contributo regionale complessivamente inferiori al 25 per cento delle entrate totali;
- d) l'omessa presentazione nei termini, senza giustificato motivo accolto dall'Amministrazione, del rendiconto del contributo eventualmente concesso nell'anno precedente.

2. E' inoltre causa di esclusione una spesa ammissibile, determinata ai sensi dell'articolo 10, inferiore ad euro 10.000,00.

3. Ai finanziamenti di cui al presente regolamento si applica l'articolo 6, comma 11, della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4 (Legge finanziaria 1999).

Art. 9

(Verifica dei requisiti di ammissibilità)

1. All'accertamento preliminare della sussistenza delle condizioni per l'ammissione delle domande all'istruttoria di merito si procede mediante la verifica dei requisiti di natura soggettiva ed oggettiva posseduti dal richiedente.

2. Sono elementi rilevanti, ai fini della verifica dei requisiti soggettivi, la natura giuridica del soggetto, la disponibilità di una sede, comprovata da un contratto di proprietà, locazione o comodato, regolarmente registrato, ovvero dichiarazione dell'ente pubblico di messa a disposizione di locali per lo svolgimento dell'attività del soggetto, nonché la piena corrispondenza e correlazione diretta tra i fini istituzionali o statutari della sua attività e le finalità specifiche della domanda presentata.⁽¹⁾

3. La verifica dei requisiti oggettivi è effettuata avuto riguardo alla:

- a) corrispondenza degli obiettivi del programma di attività per il quale è chiesto il finanziamento con gli obiettivi e le finalità indicate dalla normativa;
- b) presenza di elementi di documentazione adeguati a consentire la valutazione della congruità finanziaria e della fattibilità tecnico-organizzativa del programma di attività per il quale è chiesto il finanziamento.

(1) Comma sostituito da art. 3, c. 1, DPRReg. 5/8/2013, n. 0143/Pres. (B.U.R. 21/8/2013, n. 34).

Art. 10

(Determinazione della spesa ammissibile)

1. Per ciascuna delle domande riconosciute in possesso dei requisiti di ammissibilità, si procede alla individuazione delle voci di spesa ammissibili a contributo e alla determinazione dei relativi importi, sulla base della verifica di coerenza e congruità delle previsioni recate dal bilancio e tenendo conto delle contestuali ulteriori previsioni di copertura finanziaria, indicate nel bilancio stesso. Ai fini della verifica di coerenza e congruità delle previsioni di bilancio, si tiene conto, ove possibile, della documentazione di consuntivo dell'anno precedente.

2. Le spese sono pertinenti con l'attività. Sono ammissibili:

- a) spese generali e di funzionamento quali, a titolo esemplificativo, spese di gestione, spese per il personale dipendente, spese per l'acquisto di arredi, attrezzature e macchinari, entro il limite del 35 per cento;
- b) spese per l'acquisto di beni e servizi, direttamente connesse alla realizzazione delle iniziative culturali caratterizzanti l'attività, quali, a titolo esemplificativo, compensi e rimborsi ad artisti, esperti e collaboratori, spese di allestimento, spese promozionali, di stampa e di pubblicità;

- c) spese di ospitalità, entro il limite del 30 per cento;
- d) spese per oneri fiscali, previdenziali, assicurativi qualora siano obbligatorie per legge e nella misura in cui rimangono effettivamente a carico;
- e) l'iva effettivamente pagata nella misura in cui non sia definitivamente recuperata o recuperabile. Non sono in ogni caso ammissibili:
 - a) spese varie, quali quelle prive di una specifica destinazione;
 - b) spese di rappresentanza;
 - c) spese di tesseramento;
 - d) spese per oneri finanziari;
 - e) spese per l'acquisto di beni immobili o mobili registrati;
 - f) imposte, tasse e sanzioni.

3. All'ammontare complessivo delle spese ammissibili come sopra determinate vengono detratte le voci di entrata relative alle fonti di finanziamento da soggetti terzi.

Art. 11 (Criteri di valutazione)

1. La valutazione delle domande è effettuata mediante procedura valutativa ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 7/2000.

2. Ai fini dell'individuazione delle domande da ammettere a finanziamento, il comitato applica i seguenti criteri di valutazione, con a fianco di ciascuno il relativo punteggio:

- a) il livello di progettualità regionale, nazionale e internazionale delle attività programmate (punti da 0 a 30);
- b) l'impatto e la portata delle attività programmate nell'ambito territoriale regionale (punti da 0 a 30);
- c) la specializzazione e l'esperienza nel settore in cui si collocano le attività programmate (punti da 0 a 20);⁽¹⁾
- d) la capacità promozionale del soggetto (punti da 0 a 20).⁽²⁾

(1) Lettera sostituita da art. 6, c. 1, lett. a), DPRReg. 28/12/2012, n. 0276/Pres. (B.U.R. 9/1/2013, n. 2).

(2) Lettera sostituita da art. 6, c. 1, lett. b), DPRReg. 28/12/2012, n. 0276/Pres. (B.U.R. 9/1/2013, n. 2).

Art. 12 (Indicatori di valutazione)

1. Nell'applicazione dei criteri di cui all'articolo 11 il Comitato tiene conto degli indicatori elencati nell'allegato A) al presente regolamento.

Art. 13 (Misura del finanziamento regionale)

1. La misura del contributo da assegnare è determinata, tenuto conto delle domande ammissibili a finanziamento e delle risorse a disposizione, nonché dei punteggi conseguiti in relazione ai criteri di cui all'articolo 11, entro il limite dell'ammontare complessivo delle spese riconosciute ammissibili, come determinato ai sensi dell'articolo 10, e in conformità agli importi di cui all'allegato B) al presente regolamento. In ogni caso il contributo non può superare l'importo effettivamente richiesto.⁽¹⁾

2. Non sono finanziate le domande che conseguono un punteggio inferiore a 50 punti; l'ammontare massimo del contributo è stabilito in euro 30.000,00, corrispondente a un punteggio pari a 100 punti, quello minimo in euro 10.000,00, corrispondente a un punteggio pari a 50 punti.

(1) Parole aggiunte da art. 7, c. 1, DPRReg. 28/12/2012, n. 0276/Pres. (B.U.R. 9/1/2013, n. 2).

Art. 14 (Assegnazione del contributo)

1. A conclusione dell'istruttoria il responsabile del procedimento ne comunica l'esito al soggetto individuato quale destinatario del contributo e richiede contestualmente una dichiarazione di accettazione del contributo medesimo accompagnata da un preventivo particolare di spesa per l'impiego del contributo, pari all'importo dello stesso. Detta comunicazione fissa inoltre il termine per la risposta e reca eventuali prescrizioni in merito alla composizione del preventivo particolare.

1 bis. Per i soggetti non assegnatari di contributo, la comunicazione dell'esito del procedimento avviene tramite pubblicazione sul sito web istituzionale dell'atto di riparto.⁽¹⁾

(1) Comma aggiunto da art. 8, c. 1, DPRReg. 28/12/2012, n. 0276/Pres. (B.U.R. 9/1/2013, n. 2).

CAPO IV CONCESSIONE, EROGAZIONE E RENDICONTAZIONE DEL CONTRIBUTO

Art. 15 (Concessione del contributo)

1. Il responsabile del procedimento, acquisita la dichiarazione di accettazione ed il preventivo particolare di cui all'articolo 14, con proprio decreto, concede il contributo assegnato.

Art. 16 (Erogazione del contributo concesso)

1. All'erogazione del contributo si provvede, contestualmente all'emissione del provvedimento di concessione, in unica soluzione anticipata.

Art. 17
(Rendicontazione del contributo)

1. In sede di rendicontazione, il beneficiario dichiara gli eventuali altri contributi concessi, che, sommati al contributo regionale, non superano la spesa effettivamente sostenuta. In caso contrario, il contributo regionale è conseguentemente rideterminato. Il contributo è rideterminato pure nel caso in cui, a consuntivo, emergano avanzi di bilancio sotto il profilo finanziario, al netto delle obbligazioni passive, e nel caso venga rendicontata una spesa inferiore al contributo concesso.

2. Per la rendicontazione del contributo, ai sensi dell'articolo 43 della legge regionale 7/2000, il beneficiario della sovvenzione, entro il 28 febbraio dell'anno successivo, produce l'elenco analitico della documentazione giustificativa delle spese sostenute.

3. I beneficiari aventi natura giuridica di società cooperativa, sono tenuti a presentare a rendiconto, ai sensi dell'articolo 41 della legge regionale, la documentazione giustificativa della spesa. E' ammessa la presentazione di copie non autenticate della documentazione di spesa annullata in originale ai fini dell'incentivo, corredata da una dichiarazione del beneficiario stesso attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali.

Art. 18
(Controlli, sospensione e restituzione degli importi erogati)

1. Sono sottoposti a verifica ispettiva, con specifico riferimento al riscontro analitico della documentazione attestante l'impiego dei contributi erogati, tutti i soggetti beneficiari di importi pari al limite massimo di cui all'articolo 13, comma 2.

2. Nelle medesime forme, sono sottoposti a verifica ispettiva a campione gli assegnatari di contributi inferiori al limite di cui al comma 1.

3. Qualora il beneficiario non sia in grado di rendicontare il contributo ricevuto nei tempi e secondo le modalità indicate dall'articolo 17 del presente regolamento, il responsabile del procedimento revoca il contributo concesso e sospende l'assegnazione dell'eventuale contributo in corso, secondo le modalità previste dagli articoli 47, 48, 49 e 50 dalla legge regionale 7/2000. Il contributo è altresì revocato nel caso in cui vengano rendicontate spese inferiori al limite minimo di cui all'articolo 8, comma 2 e nel caso in cui, a consuntivo, vengano rilevate fonti di finanziamento al netto del contributo regionale inferiori al limite di cui all'articolo 8 comma 1 lett. c)⁽¹⁾.

(1) Parole aggiunte da art. 9, c. 1, DPREg. 28/12/2012, n. 0276/Pres. (B.U.R. 9/1/2013, n. 2).

Art. 19

(Rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applica la legge regionale 7/2000.

Art. 20
(Abrogazione)

1. E' abrogato il regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 9 settembre 2003, n. 322 (Regolamento concernente criteri e modalita' per l'erogazione di contributi culturali in attuazione dell'articolo 30, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 79).

Art. 21
(Norme transitorie)

1. Ai procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento si continuano ad applicare le disposizioni di cui al regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 322/2003.

2. In sede di prima applicazione, il termine di cui all'articolo 6, comma 1 è stabilito al 28 febbraio.

Art. 22
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Allegato A⁽¹⁾

ELENCO DEGLI INDICATORI (riferito all'articolo 12)	
Per il criterio a) (livello di progettualità)	
a) 1	numero di eventi programmati annualmente
a) 2	capacità di innovazione nei contenuti e nelle modalità di comunicazione e di espressione
a) 3	coerenza e congruità dei bilanci rispetto alle attività programmate
a) 4	collaborazioni internazionali
a) 5	partecipazione a progetti europei
Per il criterio b) (impatto e portata dell'attività)	
b) 1	accordi di collaborazione (coproduzione, coprogettazione, associazione ecc.) attivati o da attivare
b) 2	partecipazione giovanile alla progettazione e/o all'organizzazione
b) 3	numerosità degli attori del territorio coinvolti nell'attività
b) 4	numerosità delle località/aree interessate dall'attività
Per il criterio c) specializzazione ed esperienza nel settore	
c) 1	continuità del finanziamento regionale per la medesima attività da almeno un quinquennio
c) 2	critica artistica e scientifica
c) 3	stabilità e continuità della struttura organizzativa
Per il criterio d) la capacità promozionale del soggetto	
d) 1	diffusione mediatica dell'attività programmata

(1) Allegato A sostituito da art. 10, c. 1, DPR 28/12/2012, n. 0276/Pres. (B.U.R. 9/1/2013, n. 2).

Allegato B

MISURA DEL FINANZIAMENTO (riferito all'articolo 13)

punti	finanziamento (euro)
50	10.000,00
51	10.400,00
52	10.800,00
53	11.200,00
54	11.600,00
55	12.000,00
56	12.400,00
57	12.800,00
58	13.200,00
59	13.600,00
60	14.000,00
61	14.400,00
62	14.800,00
63	15.200,00
64	15.600,00
65	16.000,00
66	16.400,00
67	16.800,00
68	17.200,00
69	17.600,00
70	18.000,00
71	18.400,00
72	18.800,00
73	19.200,00
74	19.600,00
75	20.000,00

punti	finanziamento (euro)
76	20.400,00
77	20.800,00
78	21.200,00
79	21.600,00
80	22.000,00
81	22.400,00
82	22.800,00
83	23.200,00
84	23.600,00
85	24.000,00
86	24.400,00
87	24.800,00
88	25.200,00
89	25.600,00
90	26.000,00
91	26.400,00
92	26.800,00
93	27.200,00
94	27.600,00
95	28.000,00
96	28.400,00
97	28.800,00
98	29.200,00
99	29.600,00
100	30.000,00